

Doppia trasparenza sui contratti derivati

Le tutele

Le forme di controllo sugli swap

FINANZIARIA 2007

Vigilanza del ministero del Tesoro

- I contratti sottoscritti dagli Enti locali sono efficaci solo se inviati al dipartimento del Tesoro
- L'invio dei contratti al Tesoro deve avvenire prima della stipula
- I contratti sottoscritti senza il preventivo invio al Tesoro sono comunicati alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza

FINANZIARIA 2008

- Un decreto dell'Economia deve stabilire le informazioni da indicare nei contratti
- L'ente locale deve attestare espressamente di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei contratti
- Una nota allegata al bilancio deve indicare oneri e impegni legati ai contratti

Il contenuto della nota da allegare al bilancio: per essere efficace, la nota deve indicare

- I flussi differenziali dal momento della stipula
- I flussi potenziali previsti
- Il mark to market (trimestrale)
- Una relazione sull'andamento finanziario dell'operazione

La bufera sui derivati non è passata senza lasciare il segno. Già la Finanziaria 2007, ai commi 737 e seguenti, aveva rafforzato il monitoraggio sulle operazioni di swap, ponendo come condizione di efficacia la comunicazione preventiva all'Economia dei contratti e l'invio di quelli stipulati in violazione di legge alla Corte dei conti, eribadendo il dovere di vigilanza dell'organo interno di revisione su queste operazioni. La stessa Corte dei conti, per altro, ha dedicato crescen-

dovranno «recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia». Si vedrà quali saranno le richieste dell'Economia. È auspicabile però che si preveda una clausola di tutela per l'ente non solo alla stipula del contratto, ma anche e soprattutto nel corso dello stesso, imponendo un obbligo di informativa che puntualizzi con chiarezza le modalità di calcolo del saldo periodico e del prezzo di estinzione del derivato. È qui che spesso le tutele si fanno flebili e la superiore competenza dell'operatore finanziario può trasformarsi in un disinvolto abuso della discrezionalità tecnica.

Per contro la norma prevede, al momento della stipula di uno swap, la piena assunzione di responsabilità da parte degli amministratori dell'ente, che devono attestare di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello swap. Una norma che, se pure si tradurrà nella compilazione di un modulo bancario, potrà non essere priva di conseguenze. Sarà infatti difficile per gli amministratori, che abbiano sottoscritto un contratto palesemente avventato, sostenere di fronte alla magistratura contabile l'assenza di colpa grave.

Per altro si ricorda che l'orientamento della Corte dei conti (sezione Calabria, citata prima) pre-

vede che sia il Consiglio a deliberare sugli swap e a dover quindi assumersi la sua parte di responsabilità, politica e contabile.

Si è detto di un secondo livello di trasparenza. Il comma 383, infatti, chiede di evidenziare in una «apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività». Un forte elemento di novità, che risponde alle richieste di chi, come la CdP, esige una maggiore accountability di queste operazioni, arrivando a prevederne in bilancio anche il prezzo di estinzione (o mark to market).

La soluzione proposta dal comma 383 è quella di inserire una sezione informativa nei documenti di bilancio. È evidente che l'informativa va prodotta non solo in sede di prima sottoscrizione dello swap, ma per tutta la durata del contratto, e che deve risultare nella relazione previsionale e programmatica e in quella al rendiconto (articoli 170 e 231 del Tuel). L'informativa deve includere tutte le principali informazioni tecniche sull'operazione, quindi:

- i flussi differenziali generati a partire dalla stipula;
- i flussi potenziali previsti per i successivi 3 anni;
- il mark to market su base trimestrale;
- una relazione sull'andamento dell'operazione.

S.Poz.

CONTROLLO CONTINUO

Le informazioni sui costi e sugli effetti di bilancio devono estendersi all'intero periodo di vita dello strumento

te attenzione a questo tema.

Le pressioni della opinione pubblica hanno però comportato un ulteriore giro di vite. Vero o non vero che gli enti locali siano stati vittime di contratti poco chiari ora la Finanziaria 2008, all'articolo 1, commi 381 e seguenti, ha deciso di intervenire su questo piano, imponendo un cambiamento che si muove su due diversi livelli di trasparenza.

Da una parte ci si concentra sulla relazione tra operatore finanziario ed ente locale. In proposito si prevede che i contratti

